

direttamente fra la Corte dei conti e il Ministero della guerra.

« Tale corrispondenza, acquisita agli atti della Corte, riguarda le semplici richieste di congedo, e le concessioni, mano mano fatte dall'Amministrazione militare.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« DA COMO ».

**Federzoni.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se reputino giusto ed equo che la ritenuta imposta per ragioni eccezionali di bilancio agli impiegati dello Stato col decreto luogotenenziale, n. 1625, del novembre 1915, lettere *c*) e *d*), debba essere calcolata agli effetti della pensione, giusta la deliberazione di massima della Corte dei conti, con la qual deliberazione fu determinato che le pensioni fossero liquidate sugli stipendi percepiti di fatto e non sugli stipendi assegnati al grado dell'impiegato; e si miri così a far sopportare al funzionario per tutta la vita un onere di carattere straordinario, che fu stabilito solo per un eccezionale momento ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale del 18 novembre 1915, n. 1625, fu suggerito, come è noto, dalla necessità di adottare economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato, ed esso contiene, fra le altre disposizioni, quella relativa alla proroga, per la durata di sei mesi, del godimento dell'aumento di stipendio da parte degli impiegati dello Stato promossi. Ciò evidentemente importa, che per tale periodo semestrale, all'impiegato promosso compete solo lo stipendio del posto precedentemente occupato.

« E, pertanto, non si tratta di una ritenuta sullo stipendio aumentato per la promozione, ma del rinvio dell'assegnazione del maggiore stipendio. Non sembra quindi dubbio che non si possa calcolare, agli effetti della pensione, per suddetto periodo di sei mesi, lo stipendio in una misura maggiore di quella che effettivamente, in seguito alla nuova disposizione di carattere legislativo, agli impiegati compete per periodo stesso. Ciò, del resto, è in armonia con quanto espressamente dispone l'articolo 71 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni, nel senso che le pensioni debbano liquidarsi indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

« Nè sembra, infine, che sia il caso di promuovere un provvedimento in senso diverso, giacchè si verrebbe a distruggere completamente, la portata sostanziale che si propone il succitato decreto luogotenenziale.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« DA COMO ».

**Gazelli.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere per qual ragione si fa ritardare la promozione a sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali dell'arma di fanteria stati dichiarati idonei e che già hanno prestato molti mesi di servizio, mentre una circolare del Comando Supremo all'articolo 27, capitolo VI, stabilisce che la sopraccitata promozione dovesse avvenire dopo un solo mese di servizio ».

RISPOSTA. — « Effettivamente, la condizione richiesta per la promozione a sottotenente di complemento degli aspiranti è che essi compiano un mese di servizio presso i reparti dell'esercito operante, dimostrandosene idonei.

« Avviene che l'invio in zona di guerra degli aspiranti che frequentarono lo stesso corso presso la Scuola e l'Accademia militare, non può aver luogo, per tutti, simultaneamente, ma soltanto a mano a mano che presso le truppe mobilitate si determina il bisogno; epperò essi compiono, per necessità di cose, il mese di servizio alla fronte, occorrente per la nomina a sottotenente, in tempi diversi.

« Ora, per usare, nella misura del possibile, un trattamento uniforme, almeno per la maggior parte degli aspiranti di uno stesso corso, e anche per il ritardo inevitabile nella trasmissione dei documenti relativi al risultato dell'esperimento, il Comando Supremo è costretto talvolta a differire le nomine sino a quando queste possano comprendere un certo numero di aspiranti. E bisogna riconoscere che questo sistema risponde anche ad un giusto criterio di equità, in quanto gli aspiranti che dai depositi vengono avviati con ritardo in zona di guerra, non hanno alcuna colpa di tale ritardo, il quale è invece imposto, come ho detto, da necessità di cose.

« Tutto ciò non pregiudica affatto, però, gli interessi dei giovani sottotenenti, perchè alle nomine vien dato, nei riguardi della anzianità assoluta, effetto retroattivo, e gli ufficiali conservano l'iniziale rapporto reciproco di anzianità relativa; e d'altra parte, gli aspiranti, come è noto, hanno,